



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8011/2015

UDIENZA DEL

24/10/2016 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MISSAGLIA	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

6117/16

PRDNUNCIATA IL:

24.10.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23.11.2016

Il Segretario


Funzionario  
(Bontello)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8011/2015  
depositato il 24/11/2015

- avverso la sentenza n. 7536/2015 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO  
contro:



difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti Impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°



ricevuto dalla una serie di documenti relativi al proprio presunto rapporto lavorativo e di aver sottoposto le sottoscrizioni a suo nome all'esame di un perito grafotecnico che ha attestato la riproduzione meccanica e non autografa delle firme.

Ha richiamato il fatto che nessuno per l'Agenzia delle Entrate si era presentato in udienza avanti la C.T.P., generando un equivoco che sarebbe stato onere della stessa Amministrazione Finanziaria correggere.

Ha concluso per la conferma della sentenza, con conferma dell'estinzione del giudizio e comunque vittoria nel merito.

Con atto depositato in data 29.7.2016 e ritualmente notificato l'appellato ha chiesto la discussione in pubblica udienza dell'appello.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

*succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92*

Fondatamente l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in esame, essendo palese anche per le ammissioni dell'appellato che non vi è stata alcuna rinuncia all'accertamento che sia stata portata ritualmente all'esame della C.T.P. di Milano.

E' infatti incontestato che oggetto del contendere era un avviso d'accertamento e non l'iscrizione a ruolo ed è stata chiarita la ragione per la quale comunque non poteva desumersi la rinuncia alla pretesa, oltretutto in un'udienza fissata per decidere sull'istanza di sospensione e in presenza della costituzione dell'Agenzia che si era opposta all'accoglimento del ricorso.

Non sussiste nessuna delle ipotesi che impongono, ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 546/92, la rimessione al primo giudice e pertanto all'accertata nullità della sentenza impugnata consegue solo l'esame del merito, non effettuato in primo grado.

L'accertamento in questione si fonda sulle risultanze dell'Anagrafe tributaria che hanno certo valenza probatoria nei confronti del

contribuente, anche se formate, in questo caso, con dati raccolti da terzi e cioè da sostituti d'imposta.

Al riguardo il contribuente ha affrontato l'onere di una prova negativa che non gli può essere preclusa e questa Commissione ritiene che egli abbia fornito una serie di elementi che, valutati nel loro complesso, inducono a disattendere le risultanze sulle quali l'Agenzia si è basata per l'accertamento.

Il contribuente non solo ha documentato di aver sporto querela, una volta ricevuto l'accertamento di redditi non dichiarati, esponendosi al rischio di sanzione penale a fronte di dichiarazioni calunniose, ma ha anche chiesto copia dei documenti relativi al proprio contestato rapporto di lavoro e fatto poi redigere un parere da un perito grafologo iscritto all'Albo dei consulenti tecnici di Milano sulle firme di tali documenti, che assume di non aver mai sottoscritto.

Tale perizia, asseverata, ha confermato come *"le sottoscrizioni nei documenti in verifica abbiano nel loro insieme caratteri grafici tipici del sig. ma non perché espressione del proprio automatismo spontaneo e naturale, reso attraverso la propria mano, bensì perché ottenuti riportando la sua firma con l'uso di sistemi informatici o l'impiego di tecniche di ricalco"*.

Se si aggiunge la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno quale custode presso lo stabile di Via di per sé poco compatibile con un'attività ulteriore dichiarata e da assoggettare a ritenuta fiscale (secondo l'*id quod plerumque accidit*) può ritenersi raggiunta almeno in via presuntiva quella prova contraria alle risultanze dell'Anagrafe tributaria che consente di ritenere che non sussistesse, con un'unica attività già soggetta a prelievo fiscale (quella di custode), obbligo di dichiarazione per la percezione degli ulteriori e contestati modesti redditi. Proprio la modestia di tale reddito e del

relativo accertamento, se rapportati alla reazione del contribuente, possono ulteriormente confermare la veridicità delle sue affermazioni.

La riforma dell'impugnata sentenza siccome fondata su di una inesistente rinuncia agli atti, da un lato, e dall'altro l'accoglimento, sia pure sulla base di concorrenti presunzioni, dell'originario ricorso impongono la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Commissione in riforma dell'impugnata sentenza accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento. Spese di lite compensate.

*Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2016*

Il Relatore

Enrico Missaglia

Il Presidente

Salvatore Labruna

